

N 2388-2425-2499-2593/A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE I E IV

(AFFARI COSTITUZIONALI - GIUSTIZIA)

(Relatore per la I Commissione **SCAGLIONE**)

(Relatore per la IV Commissione **GARGANI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**MARTINAZZOLI**)

Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati
del Consiglio superiore della magistratura

Presentato il 13 dicembre 1984

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NICOTRA, CASINI CARLO, PASQUALIN, QUARTA,
LA RUSSA, PONTELLO, RUSSO RAFFAELE**

Presentata il 20 dicembre 1984

Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati
del Consiglio superiore della magistratura

d'iniziativa del deputato GARGANI

Presentata il 31 gennaio 1985

—

Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati
del Consiglio superiore della magistratura e norme sulla
revisione del provvedimento disciplinare

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPAGNOLI, MACIS, LODA, VIOLANTE, BARBERA, BO-
CHICCHIO SCHELOTTO, BOTTARI, CALVANESE, CIOCCI,
CURCIO, FANTÒ, FRACCHIA, GRANATI CARUSO, INGRAO,
LANFRANCHI CORDIOLI, MOSCHINI, OCCHETTO, PE-
DRAZZI CIPOLLA, SOAVE, STRUMENDO, TRABACCHI,
VIRGILI, ZANGHERI**

Presentata il 27 febbraio 1985

—

Modifiche alle norme sul sistema elettorale e
sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

—————

Presentata alla Presidenza il 29 maggio 1985

—————

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia hanno esaminato tre proposte di legge e precisamente le proposte n. 2499 d'iniziativa del deputato Gargani, la proposta n. 2425 d'iniziativa del deputato Nicotra e la proposta n. 2593 d'iniziativa del deputato Spagnoli e altri, nonché il disegno di legge del Governo n. 2388, concernenti la modifica al sistema di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Il testo base di discussione è stato il disegno di legge del Governo che risulta licenziato per l'Aula con modifiche.

Il testo all'esame dell'Aula, dunque, prevede la riforma delle leggi elettorali, in conformità all'orientamento espresso dalla Costituzione e ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1982 che dichiarava indispensabile una revisione della composizione dell'organo consiliare e una revisione del sistema elettorale per dare completa attuazione al disposto dell'articolo 104 della Costituzione. Infatti la legge 3 gennaio 1981, n. 1 aveva previsto un sistema di elezione misto che prescindeva dalla consistenza della categoria e la Corte aveva appunto dichiarato la incostituzionalità dell'articolo 23 che non teneva conto dell'esercizio delle funzioni di legittimità che debbono qualificare la presenza di alcuni componenti del Consiglio.

Bisogna insomma prevedere con sollecitudine per legge la presenza al Consiglio superiore di magistrati che esercitano la funzione di legittimità. Si è previsto perciò, che dei magistrati da eleggere, due debbono esercitare effettivamente le funzioni di legittimità e gli altri vanno unificati nella categoria di merito. Su quest'ultimo punto le Commissioni hanno modificato il testo governativo che prevedeva due magistrati di appello e quattro di tribunale.

Con la sentenza n. 86 del 1982 la Corte costituzionale sottolineava, infatti, la irrilevanza costituzionale delle categorie dei magistrati di tribunale e di appello (ai quali deve aggiungersi ora anche quella dei magistrati di cassazione non esercanti funzioni di legittimità), appartenenti alla ripartizione cosiddetta interna del ruolo dei magistrati, tant'è che non riscontrava alcuna illegittimità nella legge 25 luglio 1966, n. 570, contenente « Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello », meglio conosciuta come « legge Breganze ».

È noto d'altra parte che alle categorie di appartenenza non corrispondono più necessariamente le funzioni assegnate a ciascun magistrato, posto che le promozioni non sono più effettuate in relazione alla vacanza dei posti nella categoria superiore a quella di appartenenza (cosiddetti ruoli aperti).

Sicché pretendere, come fa la legge vigente, il rispetto di categorie prefissate nella rappresentanza dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura non significa più la scelta di una rappresentanza effettiva delle funzioni esercitate, in maniera che venga arricchita la complessiva esperienza professionale della componente togata e rappresentata proporzionalmente ogni funzione. Per convincersene, basta esaminare l'attuale composizione del Consiglio, in cui nessuno dei quattro magistrati di appello presenti in Consiglio (e, come tali, eletti) e neppure alcuni componenti magistrati di cassazione hanno mai esercitato funzioni di appello, ma solo quelle di tribunale. Si tratta di una situazione certamente non unica, giacché, per le ragioni di uno svincolo dalle concrete funzioni esercitate, essa si riprodurrà inevitabilmente in ogni successiva elezione.

Sulla base del ricordato rilievo costituzionale della sola categoria dei magistrati di cassazione effettivamente giudici

di legittimità, si ritiene che ogni ulteriore distinzione tra i magistrati di merito sia del tutto irragionevole e incomprensibile, non corrispondendo essa a categorie portatrici di diverse e via via più complete esperienze professionali.

Appare conseguenziale, perciò che, ferma restando la categoria dei magistrati di cassazione giudici di legittimità, si considerino tutti gli altri magistrati, indipendentemente dalle categorie di appartenenza e dalle funzioni svolte, come un'unica complessiva categoria, quella dei magistrati di merito, che meglio evidenzerebbe, oltre tutto, la distinzione tra costoro e i giudici di legittimità.

La modifica infine dell'articolo 39 della legge n. 195 del 1958 è rivolta a eliminare i gravi inconvenienti che possono ve-

rificarsi allorché l'eventuale sostituzione di un eletto non trovi nella medesima lista del sostituendo altro magistrato non eletto della categoria cui appartiene il magistrato da sostituire.

L'articolo 5 del testo approvato in Commissione autorizza il Governo ad emanare le disposizioni di attuazione e di coordinamento.

Altri emendamenti presentati da vari gruppi nelle Commissioni non hanno trovato accoglimento.

Relatore per la I Commissione:
SCAGLIONE.

Relatore per la IV Commissione:
GARGANI.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nonché dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: quattro tra i magistrati di cassazione, dei quali due con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, due tra i magistrati di appello, quattro tra i magistrati di tribunale e gli altri dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Agli effetti della presente legge si intendono per magistrati di cassazione anche i magistrati dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori nonché quelli dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati ai fini della nomina alle dette funzioni o ai fini della nomina a magistrato di cassazione; si intendono per magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito la nomina in detta qualifica, ancorché non ne esercitino le funzioni ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali deve contenere almeno quat-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nonché dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dal seguente:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: due tra i magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità, otto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito e dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalle funzioni esercitate ».

ART. 2.

Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tro magistrati di cassazione, di cui due con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, due magistrati di appello e quattro magistrati di tribunale ».

ART. 3.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e successivamente sostituito dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, un magistrato di Corte di appello, due magistrati di tribunale e un altro magistrato scelto tra le varie categorie.

I componenti supplenti sono: due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, un magistrato di corte di appello, un magistrato di tribunale e due componenti eletti dal Parlamento ».

ART. 4.

Dopo il terzo comma dell'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 6 della legge 22

delle quali deve contenere due magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità e almeno otto magistrati che esercitano funzioni di merito.

È ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere, che comunque rispetti la riserva di cui al comma precedente.

In ciascuna lista non possono essere inseriti più di due magistrati di merito appartenenti allo stesso distretto di Corte di appello, tranne che per i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione ».

ART. 3.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e successivamente sostituito dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, e quattro magistrati di cui tre con esercizio effettivo delle funzioni di merito.

I componenti supplenti sono: due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, due magistrati con esercizio effettivo delle funzioni di merito e due componenti eletti dal Parlamento ».

ART. 4.

Soppresso.

dicembre 1975, n. 695, è inserito il seguente comma:

« Nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma la riduzione nella lista da cui proviene il componente subentrante opera nella categoria immediatamente inferiore a quella del subentrante medesimo e il contestuale aumento nell'ambito della lista che non consente la sostituzione è attribuito, nella ipotesi di cessazione di un magistrato di tribunale o di appello, rispettivamente, alla categoria dei magistrati di appello o di cassazione e, nella ipotesi di cessazione di un magistrato di cassazione, alla categoria dei magistrati di appello ».

ART. 5.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è autorizzato ad emanare le disposizioni di attuazione e di coordinamento.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 2425

ART. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: almeno due tra i magistrati di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, otto tra i magistrati con funzioni di merito e gli altri dieci indipendentemente dalle funzioni esercitate.

Agli effetti della presente legge per magistrati con funzioni di merito si intendono tutti i magistrati che non esercitano funzioni di legittimità presso la corte di cassazione ».

ART. 2.

L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — (*Elezione di componenti magistrati*). — Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali deve contenere almeno due magistrati di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, e otto magistrati di merito.

È ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere, che comunque rispetti la riserva di cui al comma precedente.

In ciascuna lista non possono essere inseriti più di due candidati magistrati di merito appartenenti allo stesso distretto di

corte di appello, tranne che per i magistrati in servizio presso la corte di cassazione.

Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di centocinquanta elettori, per nessuno dei quali è richiesta l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni.

Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, superiori al numero dei magistrati da eleggersi in modo vincolato ai sensi del primo comma dell'articolo 23.

L'elettore può, altresì, esprimere voti di preferenza in numero non superiore a tre per candidati inseriti in una o più liste diverse da quella votata ».

ART. 3.

Dopo il quarto comma dell'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dall'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è inserito il seguente:

« Ai fini di cui al comma precedente ai voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato nell'ambito della lista in cui è inserito si aggiungono quelli dal medesimo ottenuti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 25 ».

ART. 4.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e successivamente

dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, un magistrato di corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità e cinque magistrati di merito.

I componenti supplenti sono: un magistrato di corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, tre magistrati di merito e due componenti eletti dal Parlamento ».

ART. 5.

Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo è autorizzato ad emanare le disposizioni di attuazione e di coordinamento.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N. 2499**ART. 1.**

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: almeno due tra i magistrati di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, otto tra i magistrati con funzioni di merito e gli altri dieci indipendentemente dalle funzioni esercitate.

Agli effetti della presente legge per magistrati con funzioni di merito si intendono tutti i magistrati che non esercitano funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione ».

ART. 2.

L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 e dagli articoli 18 e 19 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali deve contenere almeno due magistrati di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, e otto magistrati di merito.

È ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere, che comunque rispetti la riserva di cui al comma precedente.

In ciascuna lista non possono essere inseriti più di due candidati magistrati di merito appartenenti allo stesso distretto di Corte di appello, tranne che per i magi-

strati in servizio presso la Corte di Cassazione.

Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di centocinquanta elettori, per nessuno dei quali è richiesta l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni.

Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, superiori al numero dei magistrati da eleggersi in modo vincolato ai sensi del primo comma dell'articolo 23.

L'elettore può, altresì, esprimere voti di preferenza in numero non superiore a tre candidati inseriti in una o più liste diverse da quella votata ».

ART. 3.

Dopo il quarto comma dell'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è inserito il seguente:

« Ai fini di cui al comma precedente ai voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato nell'ambito della lista in cui è inserito si aggiungono quelli dal medesimo ottenuti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 25 ».

ART. 4.

L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

« La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attri-

buita alla sezione disciplinare composta di 9 componenti effettivi e 6 supplenti.

I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione; due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità e cinque magistrati di merito.

I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, tre magistrati di merito e due componenti eletti dal Parlamento.

L'elezione dei componenti ha luogo per scrutinio segreto e con maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria è eletto il più anziano di servizio nell'ordine giudiziario.

La sezione disciplinare, nella composizione eletta, resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal Procuratore generale presso la Cassazione e sono delegabili, solo per atti e udienze determinate, escluso la requisitoria finale ».

ART. 5.

(Deliberazioni della sezione disciplinare).

L'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

« In caso di impedimento od astensione del primo presidente gli subentra il supplente con funzioni di cassazione.

In caso di impedimento o astensione del vicepresidente del Consiglio, subentra il supplente eletto dal Parlamento; la presidenza è retta dal primo presidente.

I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

La sostituzione di un componente appartenente alla categoria di giudice di tribunale o equiparata avviene con il supplente sorteggiato tra i due designati per la supplenza ».

ART. 6.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

Il nono comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall'articolo 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dai seguenti:

« Entro un anno dall'inizio del procedimento dev'essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale dinanzi alla sezione, con l'indicazione definitiva dell'incolpazione, delle circostanze ritenute aggravanti, degli elementi, sinteticamente indicati, su cui poggia la richiesta della sanzione disciplinare.

Nei due anni successivi alla predetta comunicazione dev'essere pronunciata la sentenza. Nel caso di riforma della sentenza di condanna con rinvio alla sezione disciplinare il termine complessivo di trascrizione non può superare i tre anni dalla data della comunicazione sopraindicata. La prescrizione opera di diritto ed è rilevata d'ufficio, salvo espressa rinuncia della parte interessata ».

ART. 7.

(Pubblicità del dibattimento disciplinare e diritti della difesa).

Il dibattimento disciplinare è pubblico, salvo che l'incolpato deduca motivi rilevanti di riservatezza. Il giudizio sulla rilevanza è rimesso al presidente della sezione, sentiti i consiglieri.

L'incolpato, nella fase dibattimentale, può essere assistito da un avvocato patrocinante in cassazione, oltre che dal difensore magistrato.

Le istanze difensive istruttorie, presentate dalla difesa nel corso del dibattimento, possono essere rigettate solo se la sezione ritenga la causa sufficientemente istruita sul punto.

Avverso l'ordinanza di rigetto è ammesso ricorso alle sezioni unite penali

della Cassazione. Pendente il ricorso il processo resta sospeso e non decorrono i termini di prescrizione. Il Consiglio disciplinare è obbligato all'osservanza della pronuncia delle sezioni unite penali o del decreto presidenziale che ammette i mezzi di prova.

ART. 8.

(Gravame avverso le sentenze disciplinari).

Avverso le sentenze disciplinari è ammesso ricorso dinanzi alle sezioni unite penali della Cassazione, da parte dei soggetti titolari dell'azione disciplinare e dell'incolpato entro 60 giorni dalla comunicazione della copia integrale della sentenza all'incolpato.

Per le forme e modalità dell'impugnazione e la procedura di riesame si applicano le norme del codice di procedura penale.

Le sezioni unite penali della cassazione sono presiedute dal presidente di sezione più anziano nell'ordine giudiziario e dai presidenti delle altre sezioni.

La decisione di riesame dev'essere emessa entro 90 giorni dall'ultima notifica del ricorso alle controparti, a pena di decadenza dell'azione disciplinare.

ART. 9.

(Revisione del provvedimento disciplinare).

In ogni tempo può essere chiesta, dai soggetti titolari dell'azione disciplinare o dall'incolpato o dai suoi parenti, nel caso di decesso del medesimo, la revisione del processo disciplinare, ove ricorrano le seguenti situazioni:

1) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza disciplinare non possono conciliarsi con quelli stabiliti in altra sentenza disciplinare, penale, amministrativa, o civile irrevocabile;

2) se la sentenza disciplinare ha ritenuto l'esistenza di un addebito disciplinare a carico dell'incolpato, in conse-

guenza di una sentenza penale, civile o amministrativa successivamente revocata;

3) se dopo la sentenza disciplinare sono sopravvenuti o si scoprono fatti o nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che l'incolpato deve essere assolto;

4) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità di atti o falsità in giudizio o in conseguenza di un altro fatto previsto dalla legge come reato illecito disciplinare.

La domanda di revisione è presentata, nella forma di ricorso, alle sezioni unite penali, con le allegazioni, le richieste di mezzi di prova, le documentazioni idonee a dimostrare la serietà della richiesta.

Le sezioni unite penali decidono con sentenza definitiva ove si accerti l'innocenza dell'incolpato ovvero con sentenza di rinvio alla sezione disciplinare ove sia necessaria una rivalutazione globale dei fatti. In tal caso la sentenza di riesame dev'essere emessa entro un anno dalla comunicazione della sentenza di rinvio alle parti interessate.

ART. 10.

(Disposizioni generali — Responsabilità disciplinare — Contestazione dell'accusa).

L'articolo 17 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è sostituito dal seguente:

« I magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari se non nei casi e nelle forme previste nel presente decreto ».

L'articolo 18 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è sostituito dal seguente:

« Il magistrato che manchi ai suoi doveri o tenga in ufficio o nella vita privata una condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione che deve godere in seno alla magistratura

è soggetto alle sanzioni disciplinari previste nell'articolo seguente.

La contestazione degli addebiti inerenti alla perdita della fiducia e della considerazione in seno alla magistratura deve essere specifica, con l'indicazione delle circostanze di tempo, di modo e di luogo.

Il procuratore generale deve indicare, all'esito dell'istruttoria sommaria o formale e prima dell'emissione del decreto per la discussione orale quale sanzione disciplinare intende che sia applicata. Tale indicazione peraltro non è vincolante la posizione dell'accusa.

La contestazione è definita con l'atto di comunicazione all'incolpato del decreto che fissa la discussione orale.

Non è ammessa la contestazione suppletiva in sede di discussione orale ».

ART. 11.

L'articolo 19 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — *Sanzioni disciplinari - Dimissioni volontarie.* — Le sanzioni disciplinari, che devono essere adottate in relazione alla gravità dell'illecito disciplinare, sia con riferimento al suo oggetto, sia con riferimento alla colpa ovvero al dolo dell'incolpato, sono:

- 1) la censura;
- 2) la perdita dell'anzianità;
- 3) il trasferimento d'ufficio;
- 4) la perdita di progressione dello stipendio;
- 5) la perdita della progressione alla funzione o incarico superiore o alla funzione di legittimità;
- 6) la rimozione.

Tutte le sanzioni disciplinari devono essere precedute dal procedimento disciplinare stabilito dal vigente ordinamento.

Le dimissioni del magistrato, fatte salve le incolpazioni per le quali è stata chiesta la rimozione, impediscono l'apertura del procedimento o ne determinano l'estinzione ».

ART. 12.

(Delega al Governo).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è delegato ad emanare, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, le norme di attuazione della procedura di elezione prevista dalla presente legge, nonché le disposizioni di coordinamento, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

N. 2593**ART 1**

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n 195, sostituito dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n 1198, e, successivamente, dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n 1, sono sostituiti dai seguenti

« I componenti effettivi sono il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, un magistrato di cassazione che esercita effettivamente funzioni di legittimità e cinque magistrati che esercitano funzioni di merito

I componenti supplenti sono un magistrato di cassazione che esercita effettivamente funzioni di legittimità, tre magistrati che esercitano funzioni di merito e due componenti eletti dal Parlamento »

Dopo il quinto comma dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n 195, sostituito dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n 1198, e successivamente dall'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n 1, e aggiunto il seguente comma

« Il dibattimento dinanzi alla sezione disciplinare si svolge in pubblica udienza »

ART 2

Il primo e il secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n 195, come modificato dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1967, n 1198 e dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n 908, sono sostituiti dai seguenti

« La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita, nell'ambito degli organici complessivi dei rispet-

tivi ruoli del personale, da un magistrato di cassazione che la dirige e che assume la qualifica di segretario generale, e da undici magistrati. L'assegnazione di magistrati alla segreteria ed a qualunque altro titolo al Consiglio superiore della magistratura, nonché la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerati a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio, la disposizione si applica anche ai magistrati attualmente in servizio.

All'ufficio di segreteria sono addetti, inoltre, venti funzionari della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie di qualifica inferiore a quella di primo dirigente, nonché dodici segretari della carriera di concetto, trentasei coadiutori dattilografi giudiziari, ventidue commessi giudiziari, due agenti tecnici e quattro ausiliari autisti. Sino alla istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio, alle necessità di altro personale provvede, mediante comando o distacco, su richiesta motivata del Consiglio superiore della magistratura, il Ministro di grazia e giustizia, direttamente o d'intesa con altre amministrazioni »

ART 3

L'articolo 8 della legge 14 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente

« ART 3 — *Ispettorato* — E' istituito presso il Consiglio superiore della magistratura un ispettorato per soddisfare a tutte le esigenze del Consiglio relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite. Per il relativo organico si provvede in conformità delle disposizioni contenute nel precedente articolo 7.

Copia delle relazioni dell'ispettorato è trasmessa al Ministro di grazia e giustizia, nella sua qualità di titolare dell'azione disciplinare e di responsabile dei servizi.

Copia delle relazioni dell'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia che comunque concernano l'amministrazione della giustizia è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura »

ART 4

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1958, n 195, e sostituito dal seguente

« Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e dei fondi altrimenti inseriti nel proprio bilancio. Lo stanziamento deve comprendere anche la spesa per l'istituzione e il funzionamento di una « Scuola per il tirocinio e la formazione permanente »

ART 5

Il n 1) dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n 195, e sostituito dal seguente

« 1) sulle assunzioni in magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, progressioni in carriera, e sulla esecuzione di tali provvedimenti nonché su ogni altro provvedimento riguardante lo stato dei magistrati »

L'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n 195, è sostituito dal seguente

« Delibera, relativamente ai magistrati, su ogni altra materia riguardante l'amministrazione della funzione giudiziaria, in conformità alle norme sull'ordinamento giudiziario »

ART 6

L'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n 195, e sostituito dal seguente

« ART 17 — *Forma dei provvedimenti*
— Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del suo vicepresidente ov-

vero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro di grazia e giustizia

Contro i predetti provvedimenti e ammesso ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità

Contro i provvedimenti in materia disciplinare e ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione

Il Consiglio superiore sta in giudizio in persona del suo vicepresidente e, di regola, si avvale della difesa dell'Avvocatura generale dello Stato

Le vacanze di sedi giudiziarie, le deliberazioni di competenza del Consiglio superiore della magistratura ed ogni altro provvedimento alle stesse correlato sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* quindicinale del Consiglio superiore della magistratura, ai fini di cui agli articoli 10 e 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e ad ogni altro fine che la legge ricollega alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia »

ART 7

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nonché dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti due tra i magistrati di cassazione che esercitano effettivamente funzioni di legittimità, sedici tra i magistrati che esercitano funzioni di merito, e due indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalle funzioni esercitate »

E abrogato il secondo comma dell'articolo 23 della stessa legge 24 marzo 1958, n. 195

ART 8

L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5

della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente

« ART 25 — *Elezione di componenti magistrati* — Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali deve contenere almeno due magistrati che esercitano effettivamente funzioni di legittimità e almeno sedici magistrati che esercitano funzioni di merito

In ciascuna lista non possono essere inseriti più di due candidati magistrati di merito appartenenti allo stesso distretto di Corte di appello, tranne che per i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione

Nessun candidato può essere inserito in più di una lista

Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di centocinquanta elettori, per nessuno dei quali si richiede l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati o l'esercizio di una determinata funzione

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni

Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. I voti di preferenza non possono essere superiori a dieci, dei quali non più di due per i magistrati che esercitano funzioni di legittimità e non più di otto per i magistrati che esercitano funzioni di merito »

ART 9

Il dodicesimo comma dell'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, già sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente

« Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spo-

glio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, previamente inserite in un'unica urna, e decidono provvisoriamente sulle eventuali contestazioni »

ART 10

Il primo comma e il secondo comma dell'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n 195, già sostituito dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n 695, sono sostituiti dai seguenti

« Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze soltanto nella stessa lista

Qualora per effetto della cessazione dalla carica venga meno la presenza del numero minimo richiesto per ciascuna categoria e la sostituzione non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista per mancanza di candidati non eletti nella categoria, essa avviene mediante il primo dei non eletti della medesima categoria nella lista che abbia riportato la maggior cifra elettorale o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione, se in detta lista non vi siano candidati non eletti della medesima categoria si passa alla lista successiva. La sostituzione avviene secondo il criterio di cui al quarto comma dell'articolo 27 »

ART 11

Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n 916, già sostituito dall'articolo 8 della legge 3 gennaio 1981, n 1, e sostituito dal seguente

« I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dalla carica il Consiglio superiore dispone il rientro in ruolo dei magistrati nell'ufficio di

provenienza, eventualmente anche in soprannumero ovvero in altro ufficio per il quale abbiano espresso la disponibilità »

ART 12

All'articolo 30-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n 916, aggiunto dall'articolo 9 della legge 3 gennaio 1981, n 1, e aggiunto il seguente comma

« All'atto della riammissione in ruolo dei professori universitari collocati fuori del ruolo organico, il Ministro della pubblica istruzione attribuisce alle facoltà o scuole di provenienza una cattedra che si aggiunge a quelle già assegnate e che non è riassorbibile. Tale cattedra viene trasferita, insieme al professore che ne è titolare, alla facoltà o scuola che procede alla successiva chiamata prevista dall'articolo 7, quarto comma della legge 11 marzo 1953, n 87 »

ART 13

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è autorizzato ad emanare le disposizioni di attuazione e di coordinamento